

Allegato A

Avviso per la presentazione delle candidature dirette alla realizzazione di misure di accompagnamento all'inserimento, alla stabilizzazione occupazionale ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili.

(P.O.R. obiettivo competitività regionale e occupazione – FSE 2007-2013 - asse III – obiettivo specifico g) Categoria di spesa 71; DGR n. 213 del 20 marzo 2008)

1. Premessa

La Regione Lazio, in attuazione delle linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale con la deliberazione 22 marzo 2008, n. 213 “Approvazione del Piano Esecutivo Triennale 2008-2010 del Programma Operativo del FSE – Obiettivo Competitività regionale e occupazione – 2007-2013” e del Programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili approvato, ai sensi della Legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 con la DGR n. 851 del 31 ottobre 2007, “Approvazione, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 19, del Programma Operativo Triennale per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili”) intende realizzare azioni volte all’inserimento, alla stabilizzazione ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili.

La Strategia di Lisbona propone l’incremento dei tassi di attività e di occupazione anche attraverso politiche di inclusione e di riduzione dei rischi di emarginazione di segmenti del mercato del lavoro, richiedendo di interpretare le politiche del lavoro e le misure dirette all’occupazione di target svantaggiati come snodo delle politiche europee di coesione sociale. Analoghe indicazioni provengono dalla specifica normativa nazionale e regionale in materia nonché dal Documento strategico regionale in materia di buona occupazione.

La Regione Lazio, inoltre, con la legge regionale 19/2003 ha dato operatività alla riforma del collocamento obbligatorio determinata a livello nazionale con la L. 68/99, attraverso l’introduzione di strumenti di programmazione e di realizzazione di interventi integrati tra i servizi nonché la definizione di specifiche misure ed azioni necessarie per la loro attuazione.

I principali strumenti settoriali di pianificazione e organizzazione sono rappresentati dal Programma operativo triennale (previsto all’art. 4 della LR 19/2003), che consente di definire interventi mirati rivolti a favorire la permanenza, l’inserimento, l’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili, e dalla deliberazione 22 marzo 2008, n. 213 “Approvazione del Piano Esecutivo Triennale 2008-2010 del Programma Operativo del FSE – Obiettivo Competitività regionale e occupazione – 2007-2013”

A tale fine, con l’intento di dare seguito alle indicazioni normative ed agli obiettivi richiamati, la Regione Lazio intende:

- qualificare il sistema regionale dei servizi per l’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili;
- integrare le risorse - con particolare riferimento ai fondi di fonte comunitaria ed a quelli sostenuti da specifiche previsioni legislative dello Stato, quali il fondo istituito ai sensi della L. n. 68 del 1999, costituito dai versamenti dei datori di lavoro privati a titolo di contributo a fronte della concessione di esonero parziale ovvero dell’irrogazione di sanzioni - e gli strumenti resi disponibili dalla normativa e dal quadro di programmazione comunitario, nazionale e regionale;
- promuovere lo sviluppo di servizi e strutture locali per l’accompagnamento delle persone diversamente abili e dei datori di lavoro nei processi di inserimento lavorativo e durante le diverse fasi connotanti i rapporti di lavoro instauratisi;
- sostenere l’inserimento lavorativo e la crescita professionale delle persone diversamente abili con maggiore difficoltà di inserimento.

A queste finalità si risponderà con la realizzazione delle misure descritte nel presente avviso, al fine di sostenere l’inserimento, la stabilizzazione occupazionale e la qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili.

2. Oggetto dell'Avviso

L'Avviso è finalizzato alla chiamata, alla selezione, all'approvazione ed al finanziamento di progetti relativi alla realizzazione degli interventi di seguito descritti, per ognuno dei quali è possibile l'approvazione ed il finanziamento di più iniziative (ovvero di progetti integrati che si rivolgano ad una molteplicità di destinatari finali), nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili, pari ad € 2.707.115,40 del P.O.R. Lazio FSE 2007 - 2013, Obiettivo competitività regionale e occupazione – Asse III – Obiettivo specifico g) - Categoria di spesa 71, a valere sui capitoli A39107, A39108 e A39109, secondo le procedure di seguito descritte.

Tali risorse sono ripartite tra le misure dell'Avviso secondo le seguenti modalità:

- misura a.: € 2.107.115,40, così divisi:
 - A39107: € 948.201,93 (quota UE – 45%)
 - A39108: € 927.130,77 (quota Stato – 44%)
 - A39109: € 231.782,70 (quota obbligatoria Regione – 11%)
- misura b.: € 600.000, così divisi:
 - A39107: € 135.000,00 (quota UE – 45%)
 - A39108: € 132.000,00 (quota Stato – 44%)
 - A39109: € 33.000,00 (quota obbligatoria Regione – 11%)

3. Interventi da realizzare e destinatari

Gli interventi previsti intendono contribuire alla rimozione degli ostacoli che si frappongono all'inserimento lavorativo, allo sviluppo ed alla qualità della condizione occupazionale dei lavoratori diversamente abili, intervenendo, in particolare, a sostegno dell'impiego di forme innovative, flessibili e personalizzate di organizzazione del lavoro (e, fra queste, del telelavoro), a sostegno della mobilità verso e dal luogo di lavoro, della disponibilità di servizi di tutoraggio, della verifica ed accompagnamento attivi anche rispetto ai rapporti di lavoro in essere e della promozione di forme di lavoro autonomo o di partecipazione ad imprese.

3.1 Destinatari

I destinatari delle azioni sono individuati, in via esclusiva, nelle seguenti categorie:

- a. persone diversamente abili assunte ai sensi della L. n. 68 del 1999;
- b. persone diversamente abili occupate con contratto di lavoro di tipo subordinato che presentino, relativamente alle condizioni di disabilità, i requisiti della L. n. 68 del 1999;
- c. persone diversamente abili, occupate con forme di lavoro non di tipo subordinato e che siano assunte con contratto di lavoro di tipo subordinato ed a tempo indeterminato, ai sensi della L. n. 68 del 1999;
- d. lavoratori diversamente abili di cui alla L. 68/99 occupati attraverso la costituzione o la riorganizzazione di un'attività imprenditoriale realizzata in forma singola o associata e dei cui dipendenti almeno il 70% sia rappresentato da lavoratori diversamente abili ai sensi della citata L. 68/99.

La sede di lavoro delle persone di cui alle lettere a., b., c. e d. deve essere ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Relativamente agli interventi di cui alla successiva azione A, punti 1., 2. e 3 i destinatari sono i disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 67% o i disabili psichici con grado di invalidità pari o superiore al 46%.

3.2 Azioni realizzabili

Azione a. - Progetti aziendali relativi alla realizzazione di misure di accompagnamento all'inserimento, alla stabilizzazione occupazionale ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili

Possono essere presentate proposte da parte di datori di lavoro che assumano o abbiano assunto lavoratori diversamente abili di cui alla l. n. 68/1999 tramite progetti aziendali relativi alla realizzazione di misure di accompagnamento all'inserimento, alla stabilizzazione occupazionale ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili attraverso:

1. interventi diretti all'adozione di modalità innovative di organizzazione del lavoro delle persone diversamente abili o alla messa a disposizione di forme di telelavoro;
2. interventi e servizi per rimuovere gli ostacoli legati alla mobilità casa-lavoro;
3. misure di tutoraggio all'inserimento lavorativo e di accompagnamento e supporto nei rapporti di lavoro, articolati anche in relazione ai contesti aziendali interessati;
4. contributi all'assunzione con contratto di lavoro di tipo subordinato ed a tempo indeterminato di persone diversamente abili in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi di cui alla L. n. 68 del 1999, già occupate con forme di lavoro diverse dal contratto di lavoro di tipo subordinato.

I progetti aziendali dell'azione a. possono essere finanziati - per ogni rapporto di lavoro realizzato o sostenuto attraverso i progetti stessi - entro gli importi massimi seguenti:

1. € 12.000 per gli interventi di cui al punto 1.;
2. € 15.000 per gli interventi di cui al punto 2.;
3. € 10.000 per le misure di cui al punto 3.;
4. € 10.000 per le misure di cui al punto 4.;

Tali importi massimi sono individuati a fronte di una durata di 24 mesi dei servizi o degli interventi previsti nonché a fronte di assunzione a tempo indeterminato. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per causa imputabile al datore, il contributo verrà immediatamente revocato e si procederà al recupero di somme eventualmente già erogate. I casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo sospendono la prosecuzione dell'intervento e l'erogazione del contributo, fino alla definizione della controversia davanti al giudice del lavoro, se instaurata. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al datore si provvederà ad una riduzione proporzionale mensile del contributo concesso, computando le somme eventualmente già erogate.

I servizi di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere acquisiti attraverso procedure ad evidenza pubblica, in particolare

- **fascia finanziaria (valore affidamento): fino a € 20.000,00:** acquisizione diretta;
- **fascia finanziaria (valore affidamento): da € 20.000,01 a € 100.000,00:** consultazione di almeno cinque operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione;
- **fascia finanziaria (valore affidamento): da € 100.000,01 a € 206.000,00:** previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione; la scelta è di norma effettuata con il criterio economicamente più vantaggioso; pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente e su almeno un quotidiano regionale e apertura delle offerte in seduta pubblica;

- **fascia finanziaria (valore affidamento): da € 206.000,01:** selezione del soggetto terzo con procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006)¹.

Sono ammissibili al finanziamento, nei limiti degli importi richiamati, esclusivamente spese documentate da adeguati giustificativi di spesa direttamente correlati ai servizi erogati o alla loro progettazione, predisposizione e organizzazione.

Gli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'azione a. devono essere coerenti con le specifiche esigenze dei destinatari. A tal riguardo alle richieste deve essere allegato il verbale di accertamento dell'handicap di cui all' art. 4 della legge 104/1992 rilasciato dalle Commissioni istituite presso le ASL nonché eventuali altre attestazioni rilasciate da altri servizi pubblici specificatamente operanti nel campo della disabilità.

Gli interventi di cui ai punti 2. e 3. dell'azione a. possono essere realizzati, per un periodo non superiore a 6 mesi - decurtando proporzionalmente la durata complessiva dei servizi prevista, fissata, anche in questi casi nel tetto massimo di 24 mesi - anche in favore di persone diversamente abili impegnate in progetti di tirocinio presso datori di lavoro privati ed a fronte della previsione della loro assunzione (a tempo indeterminato) da parte di questi ultimi.

Per gli interventi di cui al punto 3. il tutor dovrà svolgere il compito di favorire sia l'accoglienza del disabile da parte dei colleghi di lavoro, sia quello di sostenere il disabile nella fase di adattamento all'ambiente di lavoro, alle regole dello stesso, ai tempi e alle modalità di esecuzione dei compiti affidatigli. Il tutor dovrà essere in possesso di laurea con almeno due anni di esperienza specifica nell'ambito dell'integrazione socio-lavorativa dei disabili oppure diplomato con esperienza almeno quinquennale. Il tutor potrà seguire fino ad un massimo di sei lavoratori con disabilità.

Il limite massimo dei contributi ai singoli beneficiari per i progetti aziendali dell'azione a. è stabilito nel 5% delle risorse complessivamente disponibili per l'azione stessa;

I contributi all'assunzione con contratto di lavoro di tipo subordinato ed a tempo indeterminato di persone diversamente abili in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi di cui alla L. n. 68 del 1999, già occupate con forme di lavoro diverse dal contratto di lavoro di tipo subordinato (punto 4, par. 3.2), sono erogati nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (CE) 6 Agosto 2008, n. 800, il quale stabilisce che devono essere contenuti entro la soglia massima di intensità lorda dell'aiuto ivi fissato, corrispondente al limite del 75% dei costi salariali su base annua.

Il finanziamento dei progetti per i quali sia stata conclusa con esito positivo la procedura di selezione avverrà in due quote:

- a) la prima, a titolo di anticipo e pari al 60% del totale concesso, entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul BURL, secondo quanto previsto dal citato avviso pubblico, delle determinazioni direttoriali di ammissione ai finanziamenti ed a fronte della verifica (tramite il sistema di comunicazioni obbligatorie) della sussistenza del rapporto di lavoro da sostenere. L'erogazione avverrà previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e della fidejussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione;
- b) il saldo a seguito della comunicazione della conclusione dell'iniziativa, accompagnata dai giustificativi a dimostrazione di una spesa pari al 100% delle risorse concesse ed a fronte della verifica (tramite il sistema di comunicazioni obbligatorie) della permanenza in essere del rapporto. Il pagamento avverrà, inoltre, a seguito della certificazione del rendiconto da parte di un revisore incaricato dalla Regione e della successiva presentazione della fattura (o documento equivalente).

Azione b. Incentivi per il lavoro autonomo e la creazione di imprese

¹ Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici oltre la soglia di euro 206.000,00, la stessa varierà automaticamente in relazione alle eventuali variazioni della omologa soglia definita dal medesimo codice dei contratti pubblici.

Possono essere presentate proposte di incentivi al lavoro autonomo o alla creazione di imprese da parte di persone diversamente abili di cui alla l. 68/1999 attraverso la costituzione di un'attività imprenditoriale realizzata in forma singola o associata i cui soci siano almeno per il 50% rappresentati da persone diversamente abili ai sensi della citata l. 68/1999. Possono essere presentate proposte relative ad iniziative avviate a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del BURL del presente Avviso. Possono, altresì, essere presentate proposte per iniziative avviate entro un periodo antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso medesimo pari ad un anno.

Gli incentivi per il lavoro autonomo sono erogati:

- entro il limite massimo di € 25.000,00 su base annua, nel caso di iniziative della durata di almeno 24 mesi (con riduzione proporzionale mensile nel caso di durata inferiore) e, in ogni caso in percentuale non superiore al limite del 75% dei costi sostenuti nel caso di lavoro autonomo e/o professionale;

Le spese ammissibili sono esclusivamente:

- aggiornamento professionale e tutoraggio;
- ammortamento/noleggio/affitto beni mobili e immobili;
- servizi di consulenza per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale;

Gli incentivi per la creazione di imprese sono erogati:

- entro il limite massimo di € 25.000,00 su base annua nel caso di iniziative della durata di almeno 24 mesi (con riduzione proporzionale mensile nel caso di durata inferiore).

Le spese ammissibili sono esclusivamente:

- aggiornamento professionale e tutoraggio;
- ammortamento/noleggio/affitto beni mobili e immobili;
- servizi di consulenza per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale;
- spese per la costituzione dell'impresa;

Il finanziamento dei progetti per i quali sia stata conclusa con esito positivo la procedura di selezione avverrà nel seguente modo:

Incentivi a lavoratori autonomi: due quote,

- a) la prima a titolo di anticipo e pari al 60% entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul BURL, secondo quanto previsto dal citato avviso pubblico, delle determinazioni direttoriali di ammissione ai finanziamenti. L'erogazione avverrà previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e della fidejussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione.
- b) la seconda, a saldo, a seguito della presentazione dei giustificativi di spesa integrale del finanziamento concesso. Il pagamento avverrà, inoltre, a seguito della certificazione del rendiconto da parte di un revisore incaricato dalla Regione e della successiva presentazione della fattura (o documento equivalente).

Incentivi per creazione di imprese: due quote,

- a) la prima a titolo di anticipo e pari al 60% entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul BURL, secondo quanto previsto dal citato avviso pubblico, delle determinazioni direttoriali di ammissione ai finanziamenti ed a fronte della verifica della costituzione dell'impresa. In questo caso, il beneficiario è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla creazione dell'impresa (iscrizione registro CCIAA, atto costitutivo, ecc.);
- b) la seconda, a saldo, a seguito della verifica della permanenza in essere dell'impresa costituita. Il pagamento avverrà, inoltre, a seguito della certificazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute da parte di un revisore incaricato dalla Regione e della successiva presentazione della fattura (o documento equivalente).

4. Domanda

4.1 Presentazione della domanda

Le richieste dovranno essere presentate, a pena di esclusione, a mezzo della modulistica predisposta dalla Regione per il presente Avviso, accompagnate da apposita domanda, riportante la dicitura: “Misure di accompagnamento al lavoro ed all’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili - Determinazione n. ... del ...”.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà riportare la numerazione progressiva delle pagine ed è sufficiente allegare una unica copia sottoscritta del documento di identità del dichiarante per tutte le dichiarazioni prodotte.

4.2 Termini di presentazione

Le domande di cui al presente paragrafo dovranno:

- essere inviate, a mezzo raccomandata alla Regione Lazio Dipartimento “Sociale” - Direzione regionale “Lavoro, Pari Opportunità, Politiche giovanili”, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, oppure presentate personalmente al Servizio “Accettazione corrispondenza” ubicato in P.zza Oderico da Pordenone – 00145 Roma, indicando obbligatoriamente sulla busta “Misure di accompagnamento al lavoro ed all’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili - Determinazione n. ... del ...”.
- essere presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso; per le richieste presentate personalmente alla sede della Regione Lazio al Servizio “Accettazione corrispondenza”, l’orario di quest’ultimo è 9.00 – 13.00 e 14.30 – 17.00.

La possibilità di presentare le richieste di contributo a valere sul presente avviso rimane in vigore per 24 mesi dalla sua apertura.

Ai fini del rispetto dei suddetti termini farà fede la data di arrivo comprovata dal timbro apposto dall’ufficio accettazione della Regione Lazio. Per le domande consegnate a mano al servizio “Accettazione corrispondenza” farà fede il timbro apposto dal servizio stesso. Qualora la scadenza coincidesse con un sabato o con altro giorno festivo la stessa si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

La Regione Lazio non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’amministrazione. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine sopra indicato.

5. Esame delle domande

Le richieste del paragrafo 4 sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione. La Direzione regionale “Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili” procederà, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, alla nomina di una Commissione di valutazione. La Commissione procede all’esame delle domande pervenute nell’arco temporale di un mese solare, concludendo i lavori entro il ventesimo giorno del mese successivo. L’esame verte sull’ammissibilità della domanda e sul merito. La Commissione determina l’eventuale importo dei benefici in base all’assegnazione del punteggio. Al termine dei lavori, la Commissione trasmette il verbale contenente la sua proposta di ammissione delle domande con i relativi contributi accordabili alla Direzione regionale “Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili” per l’approvazione finale. L’Amministrazione si riserva la possibilità di concludere anche in tempi diversi, a seconda delle proprie esigenze organizzative e delle eventuali richieste di necessarie integrazioni e chiarimenti. La Direzione regionale “Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili”, sulla base delle risultanze della Commissione predisporrà le graduatorie e gli elenchi di seguito indicati:

- Ammessi e finanziabili;
- Ammessi ma non finanziabili per indisponibilità di risorse;
- Non ammessi.

La graduatoria è formulata mediante ordinamento decrescente dei singoli interventi, in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi; allo scopo di garantire il più diffuso utilizzo delle risorse, in caso di pari punteggio, sarà data precedenza agli interventi di minore importo e, tra questi, agli interventi con maggior numero di allievi; ove a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto, si determinassero ancora situazioni di parità i relativi interventi saranno posti in graduatoria secondo l'ordine temporale di presentazione della relativa domanda rappresentato dal disco orario di arrivo.

L'approvazione degli interventi avviene nell'ordine definito dalla graduatoria fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria prevista; il finanziamento degli interventi di ogni graduatoria termina con arrotondamento per difetto all'ultimo intervento integralmente finanziabile.

6. Criteri di selezione

La valutazione delle proposte afferenti l'Azione A (tranne la A.4 "assunzione di lavoratori diversamente abili") e l'Azione B è effettuata in base ai seguenti criteri e punteggi:

A) QUALITA' E COERENZA PROGETTUALE (punteggio massimo 65 pt.)

Il criterio intende verificare numerosi aspetti di forma e di sostanza della proposta, in particolare:

A1) Chiarezza espositiva	5 pt
A2) Analisi del contesto socio-lavorativo territoriale e aziendale	10 pt
A2) Finalizzazione, ovvero, coerenza e congruenza rispetto all'azione messa a bando	10 pt
A4) Rispondenza dell'intervento previsto alle esigenze del/dei destinatario/i	15 pt
A5) Modalità di svolgimento e funzionalità dell'intervento	10 pt
A6) Congruità e coerenza del piano finanziario	5 pt
A7) Sostenibilità dell'intervento proposto	5 pt
A7) Innovatività dell'intervento proposto	5 pt

B) RISULTATI ATTESI (punteggio massimo 20 pt.)

Il criterio intende verificare numerosi aspetti innovativi e di risultati attesi della proposta, in particolare:

B1) Analisi dell'impatto dell'intervento proposto	20 pt.
---	--------

C) PRIORITA' (punteggio massimo 15 pt.)

Il criterio intende verificare la rispondenza del progetto alle priorità dell'Asse sul quale la proposta viene presentata e a quelle specificatamente indicate nell'Avviso come elemento di valutazione, in particolare:

C1) Coerenza con le politiche di mainstreaming di genere	15 pt.
--	--------

La soglia minima di ammissibilità al contributo è di 51 punti.

7. Priorità trasversali

Le operazioni a valere sul presente avviso dovranno tenere conto delle priorità trasversali e delle linee strategiche generali previste dal POR 2007-2013.

In particolare:

Pari opportunità.

La garanzia di effettive pari opportunità nell'accesso alle politiche e ai servizi, richiede strategie di progettazione diversificate, che si adeguino agli specifici target, secondo il principio di non fornire servizi uguali a soggetti con diverse condizioni di partenza, ma di attuare di volta in volta azioni positive in grado di riequilibrare le differenze, in modo mirato.

Per quanto attiene le discriminazioni di genere saranno considerati prioritarie le operazioni caratterizzate dalla:

- adeguata partecipazione di lavoratrici agli interventi proposti;
- presenza di adeguati approcci al tema delle “differenze” (mainstreaming);

8. Aiuti di Stato

Regolamento (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, tutte le azioni in esso previste si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti in favore dei lavoratori disabili (artt. 41 e 42 del Regolamento (CE) 800/2008) e i massimali ivi indicati.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007

La Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

In particolare, gli aiuti a cui ci si riferisce sono quelli oggetto delle seguenti decisioni:

- a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:
 - 1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
 - 2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
 - 3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;
 - 4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
 - 5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

- b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:
 - 1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n.
 - 2) 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
 - 3) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
 - 4) recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.
 - 5) Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale
 - 6) di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con
 - 7) modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;
- c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
- d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

Tutte le imprese che richiedono contributi che si configurano come aiuti di Stato devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la propria posizione rispetto alle indicazioni fornite dal citato DPCM, secondo quanto segue:

1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato sopra indicati, neanche secondo la regola *de minimis*, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui alla **dichiarazione n. 1 dell'allegato 3** al presente Avviso;
2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alla precedente lettera b), entro la soglia *de minimis*, esse attestano tale circostanza, nonché la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui alla **dichiarazione n. 2 dell'allegato 3** al presente Avviso;
3. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della

Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui alla **dichiarazione n. 3 dell'allegato 3** al presente Avviso;

4. Salvo quanto disposto dai punti 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al punto 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui alla **dichiarazione n. 4 dell'allegato 3** al presente Avviso.

9. Obblighi del soggetto proponente ammesso al finanziamento

Si rammentano i principali adempimenti che il soggetto proponente ammesso al finanziamento sarà tenuto a rispettare, come definiti dallo schema di convenzione (**allegato 4**):

- Osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo della Regione, Stato Italiano ed Unione Europea;
- Applicare nei confronti del personale dipendente, il contratto nazionale del settore di riferimento;
- Applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- Utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni di progetti finanziati dalla Regione Lazio a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- In attuazione a quanto previsto dai regolamenti comunitari, adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
- Redigere il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e presentarlo entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso;
- Su richiesta dell'amministrazione esibire la documentazione originale;
- Fornire con cadenza trimestrale e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione, tutti i dati attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
- Assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- Agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- Fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati;
- Assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nell'accesso alla formazione

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente, la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

10. Norme per la gestione e la rendicontazione delle attività

In materia di gestione del finanziamento, il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto nel presente avviso, nella convenzione e, più in generale, nella normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

L'ente è tenuto a rispettare i contenuti della Determina n. 2014 del 3.06.2004, in attuazione della D.G.R. n. 1232 del 2003, per quanto attiene l'acquisizione per via telematica delle certificazioni trimestrali, annuali e finali di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale. Procedura divenuta obbligatoria a partire dal 3 giugno 2004 (informazioni reperibili sul sito www.sirio.regione.lazio.it, ovvero <http://certificazioni.sirio.regione.lazio.it>). Per ciò che attiene i costi ammissibili a finanziamento si dovrà fare riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Regolamento Generale) e nel Regolamento (CE) n. 1081/2006 (Regolamento sull'FSE).

Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'IVA si applica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 (art. 11, par. 2).

Ogni beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e presentarlo entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso.

11. Informazione e pubblicità

Ai sensi dell'art. 6, del Regolamento CE 1828/2006 l'Autorità di gestione informa i beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso Regolamento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, il beneficiario:

- garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento;
- informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall'FSE;
- in qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dall'FSE.

12. Controlli

Il rendiconto finale delle spese presentato dal beneficiario sarà certificato da un revisore incaricato dalla Regione.

La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.

I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea. Il soggetto beneficiario del finanziamento avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

13. Tenuta documentazione

In relazione a quanto previsto all'art. 19 commi 1 e 2 del Regolamento CE 1828/2006, i beneficiari conservano i documenti giustificativi in originale delle spese, mentre, per quanto riguarda la tenuta del fascicolo di progetto, sarà competente il Servizio responsabile del procedimento. I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi) e, ai sensi dell'art. 90 del Reg. CE1803/2006, alla sua conservazione per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo. Sono inoltre tenuti a timbrare le fatture originali a giustificazione della spesa con la scritta "spesa che ha usufruito del contributo del Por Lazio FSE 2007-2013", sono tenuti altresì ad assicurare la stabilità di una operazione, se del caso, così come ai sensi dell'art. 57 del Reg. 1083, per cinque anni dal suo completamento (ovvero per tre se lo Stato membro ha esercitato l'opzione di ridurre tale termine). I documenti vanno conservati in formato cartaceo (per gli originali dei libri di contabilità e dei giustificativi quietanzati, per le copie degli ordini di pagamento). Le dichiarazioni di spesa a chiusura provvisoria dei conti su foglio elettronico e solo in casi giustificati, in formato cartaceo.

14. Condizioni di tutela della privacy

Tutti i dati forniti dal Soggetto Beneficiario nell'ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Il Soggetto beneficiario è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

15. Responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Lea Battistoni. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso e al formulario on-line possono essere inoltrate esclusivamente per iscritto ed entro il termine massimo di 10 giorni dalla scadenza dell'avviso medesimo all'indirizzo di posta elettronica: bandifselavoro@regione.lazio.it.

ALLEGATI:

- Allegato 1 Formulario
- Allegato 2 Domanda finanziamento
- Allegato 3 Dichiarazione attestante la posizione rispetto a quanto prescritto dal DPCM 23 maggio 2007
- Allegato 4 Schema di convenzione